

Primo piano:

Hermann Heller, *Dottrina dello Stato*, traduzione e cura di Ulderico Pomarici

Napoli, La Scuola di Pitagora, 2024, pp. 440, ISBN 9788877231987, Euro 35,00

RICCARDO CAVALLO

1. Hermann Heller è certamente uno dei principali esponenti del movimento antiformalista sviluppatosi nella Germania weimariana (cfr. R. Cavallo, *L'antiformalismo nella temperie weimariana*, Torino, Giappichelli, 2009), la cui riflessione appare, specie in relazione a diversi aspetti critico-problematici, ancora oggi, più che mai attuale (cfr. il recentissimo volume curato da S. Lagi e U. Pomarici, *Il popolo sovrano. Unità e conflitto nella teoria democratica di Hermann Heller*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024). Basti pensare al concetto di *omogeneità sociale* riportato in auge dai giudici costituzionali tedeschi nella nota sentenza Maastricht, oppure a quello di *liberalismo autoritario* utilizzato da molti studiosi per descrivere l'attuale scenario europeo (e non solo)

(cfr. R. Cavallo, *Hermann Heller*, Bologna, DeriveApprodi, 2024, pp. 61-70). Nonostante ciò, egli ha subito da parte della scienza giuridica una sorta di *conventio ad excludendum*, tant'è che i suoi contributi sono stati per molto tempo negletti sia per l'eccessiva attenzione dedicata dagli studiosi al conflitto polemico tra Kelsen e Schmitt, sia per l'impossibilità di ricondurre il suo pensiero nell'alveo di una vera e propria scuola dottrinale. Malgrado le sollecitazioni, già avanzate da Renato Treves negli anni Cinquanta del Novecento, tese ad attribuire il dovuto rilievo alla figura di Heller nel panorama intellettuale weimariano (R. Treves, *La dottrina dello Stato di Hermann Heller*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1957, pp. 50-75), la recezione della sua opera in

Italia non ha fatto significativi passi in avanti rimanendo confinata, per lo più, in sparse e specialistiche trattazioni.

La sua riflessione, in ogni caso, non assume mai toni così radicali come in Schmitt, assumendo una connotazione del tutto autonoma e indipendente, sia sotto il profilo giuridico, sia metodologico distinguendosi da tutti i giuristi-filosofi che avevano animato il *laboratorio* weimariano anche per il suo originale tentativo di coniugare rigore scientifico e passione politica. A corroborare lo stretto legame tra l'attività politica e quella intellettuale sovviene altresì un episodio che si può considerare, per molti versi, paradigmatico: l'iscrizione di Heller al partito socialdemocratico tedesco, avvenuta il giorno prima del conseguimento

mento della libera docenza in filosofia del diritto e in dottrina e diritto dello Stato (*Habilitation*) presso l'Università di Kiel, con una dissertazione su Hegel (H. Heller, *Hegel e il pensiero nazionale dello Stato di potenza in Germania. Un contributo alla storia dello spirito pubblico*, a cura di A. Merlino, Foligno, Il Formichiere, 2021). Tale iscrizione si presenta piuttosto singolare, vista la precisazione, operata da Heller, di non condividere i due principali postulati politici del programma del partito socialdemocratico tedesco: l'internazionalismo e il materialismo dialettico. Come si può agevolmente constatare Heller, dal punto di vista politico, è un socialista eterodosso e il suo socialismo consisteva non soltanto nella difesa di astratti valori ideologici, ma comportava anche delle scelte politiche concrete, come dimostra sia la sua incessante attività politico-culturale all'interno delle università popolari socialiste, sia il suo attivo coinvolgimento durante il *putsch* del generale Kapp del 13 marzo 1920 schierandosi – insieme al suo amico e maestro, il giurista Gustav Radbruch che, con molta probabilità, aveva contribuito all'arruolamento di Heller nelle fila della S.P.D. – con gli operai dei cantieri navali. Ma vista la sproporzione delle forze in campo, entrambi cerca-

rono di porre invano fine alle ostilità e, dopo un'estenuante trattativa per evitare inutili spargimenti di sangue sul fronte operaio, furono arrestati e condannati a morte da un tribunale speciale, ma di fatto mai giustiziati, grazie alla sconfitta del tentativo insurrezionale.

La partecipazione alla vita politica di Heller è stata, dunque, sempre vissuta in maniera intensa e *tragica*: la sua formazione lo porta ad abbracciare, pur cercando di mantenere il distacco richiesto a uno studioso rispetto al proprio oggetto di studio, le istanze socialdemocratiche, ma successivamente, subentrata la disillusione, egli cerca di intraprendere un cammino, solo apparentemente, più introspettivo. A partire da questo momento fino alla sua prematura scomparsa (avvenuta a Madrid, dove era stato costretto a emigrare, pochi mesi dopo l'ascesa al potere del nazionalsocialismo), Heller si dedica esclusivamente allo studio e alla ricerca pubblicando le sue opere più stimolanti e significative, tra cui, la *Staatslehre*, la cui stesura l'ha impegnato fino all'ultimo anelito di vita costringendolo a lavorare alacramente e a indugiare spesso, anche per un'intera giornata, su un passaggio o una frase con una cura quasi maniacale per la scelta di ogni singolo vocabolo (G. Ni-

emeyer, *Prefazione alla prima edizione postuma*, in H. Heller, *Dottrina dello Stato*, Napoli, La Scuola di Pitagora, 2024, p. 412).

2. Perché allora pubblicare una nuova edizione dell'incompiuta *Staatslehre* – vera e propria *summa* della riflessione helleriana – a distanza di oltre trent'anni dalla sua prima traduzione italiana? (H. Heller, *Dottrina dello Stato*, a cura di U. Pomarici, Napoli, ESI, 1988). Tale opera edita postuma nel 1934 dall'allievo Gerhart Niemeyer non si propone di «indagare il fenomeno dello Stato in quanto tale o lo Stato nella totalità delle sue relazioni» (H. Heller, *Dottrina dello Stato*, nuova edizione, cit., p. 47), ma di investigare «la specifica realtà della vita statale», ovvero «comprendere lo Stato nella sua struttura e funzioni attuali, nel suo esser-divenuto-così storicamente e nelle sue tendenze di sviluppo» (*ibidem*). L'approccio helleriano si pone quindi in alternativa alla dottrina giuridica dominante all'epoca e incarnata dall'ultimo epigono di quella linea di pensiero che da Carl Friedrich von Gerber si snoda fino a Georg Jellinek, passando per Paul Laband: il *neokantiano* Hans Kelsen. Quest'ultimo, agli occhi di Heller, incorre in una sorta di pa-

radosso, ovvero quello di teorizzare, da un lato, un positivismo senza positività e, dall'altro, una dottrina dello Stato senza Stato.

Tale coraggiosa scelta editoriale è il frutto non solo di uno scrupoloso riesame del testo (correzioni di refusi e/o di imprecisioni) e dell'esigenza di rivedere alcune scelte sia lessicali, sia concettuali, ma come ben chiarisce Ulderico Pomarici, profondo conoscitore dell'*opus* helleriano, deriva più che altro da ragioni di ordine teorico dettagliatamente illustrate nella *Prefazione*, in cui il curatore puntualizza sin da subito che la *Staatslehre* non può essere letta prescindendo dal contesto storico-politico in cui è stata elaborata: la *temperie* weimariana. Del resto, per uno strano scherzo del destino, la parabola helleriana si conclude con la drammatica fine di questa vicenda, le cui istituzioni e, in modo particolare, quella parlamentare, Heller aveva cercato di difendere con tutte le sue energie contro il continuo sopraggiungere di pulsioni presidenzialistiche e/o plebiscitarie. Heller, infatti, in diversi luoghi della sua opera non manca di porre l'accento sul ruolo insopprimibile svolto dal Parlamento che rimane, pur con tutti i suoi limiti, l'unico soggetto a cui spetta la decisione sovrana. Anzi, la riflessione

helleriana può essere considerata, sotto molti aspetti, la risposta politica alle innumerevoli contraddizioni sociali che investono la società tedesca durante la Repubblica di Weimar intrecciandosi e confondendosi con tale peculiare esperienza: «a differenza però di numerosi suoi concittadini d'un regno perduto, di Roth e Musil per esempio, ma anche di Lernet-Holenia, che rimarranno per sempre degli *Heimatlosen* [...] Heller non sembra avere troppi rimpianti per la monarchia degli Asburgo. Si trova anzi subito un'altra comunità della quale valga essere membro: questa è la Germania di Weimar» (M. La Torre, *La crisi del Novecento. Giuristi e filosofi nel crepuscolo di Weimar*, Bari, Dedalo, 2005, pp. 56-57).

L'elemento che, comunque, più di ogni altro caratterizza il metodo helleriano – oggetto della prima parte della *Staatslehre* intitolata, non a caso, *Compiti e metodo della dottrina dello Stato* – sta nel suo richiamarsi a una forma di sincretismo che, negando in radice l'imperialismo di un unico metodo, «possa rispecchiare l'oggetto nell'espressione della sua insopprimibile coralità, del suo ambiguo mostrarsi, per un verso come datità, *Gegebenheit* – ciò che lo colloca nell'ordine del *Sein* – e, per altro verso, come *Aufgegebenheit*, modello normativo che la teoria

giuridica conferisce all'oggetto, valore che lo distingue, nel contesto, dal soggetto collocandolo così nell'ordine del *Sollen*» (U. Pomarici, *Oltre il positivismo giuridico. Hermann Heller e il dibattito costituzionale weimariano*, Napoli, Prismi, 1989, pp. 94-95). Tra le diverse figure che compongono il *Pantheon* metodologico helleriano, invece, spicca soprattutto quella di Hegel, da cui Heller trae le sollecitazioni più importazioni e, in particolare, l'uso del metodo [dialettico] (cfr. H. Heller, *Dottrina dello Stato*, nuova edizione, cit., p. 83) che comporta qualsivoglia separazione tra il soggetto e l'oggetto della conoscenza. L'ombra hegeliana sembra accompagnare l'accidentato cammino helleriano, com'è ben evidente, dal suo costante richiamo al concetto di totalità ripreso dalla raccolta di scritti del giovane György Lukács *Storia e coscienza di classe* che, nella riflessione del filosofo ungherese, ha una chiara matrice hegeliana. Ma vi è di più. Heller segue addirittura lo stesso *iter* del filosofo di Stoccarda – come sottolinea Pomarici – nella terza parte dei *Lineamenti di filosofia del diritto* dedicata all'eticità che si snoda attraverso le seguenti tappe: società civile, Stato, costituzione (p. 20).

3. Un'altra categoria cruciale rinvenibile nelle *pieghe* della *Staatslehre* è quella già accennata di omogeneità sociale che nella riflessione helleriana risulta scевра da qualsiasi connotazione etnica e/o sostanzialistica à la Schmitt e impossibile da determinare in maniera aprioristica. Quest'ultima che potrebbe, per molti versi, avvicinarsi all'*ungesellige Geselligkeit* kantiana, non significa «assenza di differenze e di contrasti, ma consapevolezza [...] che il processo politico presuppone l'unità e conduce ad essa, ma non la realizza immediatamente» (P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa* vol. IV, *Letà dei totalitarismi*, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 91) bensì vuol dire «condivisione di un fondamento comune, di una comune identità, che non esclude i contrasti, ma si pone, rispetto ad essi, su un piano diverso e più profondo, tanto da renderli tollerabili proprio perché superficiali e comunque non 'totali'» (*ibidem*).

Ma il tratto pregnante che forse rende fecondo il suo pensiero ben oltre il contesto weimariano sta nel suo aver insistito, in più momenti, sulla distinzione tra *principi giuridici* o *direttive etiche* («principi strutturali del diritto la cui natura è o logica o etica, che non sono ancora norme giuridiche positive, poiché manca loro l'indivi-

dualizzazione o positività che rende possibile un comportamento conforme alla norma») e *norme giuridiche* o *obblighi di diritto positivo* («norma che associa una fattispecie ipotizzata ad una conseguenza giuridica e connette diritti soggettivi e doveri ad una fattispecie») (cfr. H. Heller, *Il concetto di legge nella Costituzione di Weimar*, in Id., *La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*, a cura di P. Pasquino, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 330-331). Questa distinzione che sembrerebbe, per molti versi, anticipare quella tra *regole* e *principi* elaborata successivamente da Ronald Dworkin e Robert Alexy, emerge come un fiume sotterraneo in alcuni frangenti della riflessione helleriana. Si pensi proprio alle pagine della *Staatslehre*, dedicate, non a caso, al problema della legittimazione dello Stato del quale Heller non manca di sottolineare il suo volto di *Giano*, ovvero non solo il suo aspetto prevaricatore, ma anche e soprattutto quello emancipativo. Se, per un verso, Heller assegna ai principi etici la funzione di stabilità dell'ordinamento statale, per l'altro, egli ritiene che uno dei compiti primari dello Stato dovrebbe essere per l'appunto quello di positivizzare i suddetti principi, che nella teoria politica helleriana sono indissolubilmente legati all'idea di giustizia so-

ciale e di *sozialer Rechtsstaat* (Cfr. R. Cavallo, *Herman Heller e lo Stato Sociale di diritto*, in M. Gambilonghi e A. Tedde, *Progettare l'uguaglianza. Momenti e percorsi della democrazia sociale*, Milano-Udine, Mimesis, 2020, pp. 187-214).

Gli strali della riflessione helleriana si appuntano, inoltre, nei confronti della weberiana *reductio* della legittimità alla legalità, implicante una mera «divisione organizzativa dei poteri [dello Stato]» che si limita a garantire la certezza del diritto, traducendosi di conseguenza in «un semplice strumento tecnico che non ci dice nulla sulla conformità del diritto a criteri di giustizia» (H. Heller, *Dottrina dello Stato*, nuova edizione, cit., p. 334). Ciò vuol dire che lo Stato di diritto si trova sempre esposto al conflitto insanabile tra legalità e legittimità, o meglio, tra certezza del diritto e giustizia. Tanto più se si pensa che all'interno di uno Stato appare difficile se non impossibile un consenso generalizzato sul contenuto e sull'applicazione dei principi giuridici in vigore. Ma cosa accade – si chiede acutamente Heller – qualora ci si trovi di fronte al conflitto tra principi etico-giuridici e norme giuridiche positive? Heller per rispondere a tale interrogativo invoca la possibilità di avvalersi del diritto di resistenza. Se, da un lato, appare abbastanza ov-

vio che in linea generale, la sua positivizzazione sia ritenuta impossibile in uno Stato democratico al fine di garantire la certezza del diritto evitando così di precipitare in una situazione anarchica, ma, dall'altro lato, Heller ritiene che un diritto etico alla resistenza che non implica né l'esclusione della colpa, né tantomeno della pena, vada riconosciuto in situazioni quantomeno eccezionali, pe-

na l'annichilimento dell'uomo come personalità etica.

In definitiva, i lineamenti di dottrina dello Stato faticosamente elaborati da questo «spirito creatore» (G. Niemeyer, *Prefazione alla prima edizione*, cit., p. 411) e, tra l'altro, non riducibili a una serie di formule o a un insieme di definizioni (*ivi*, p. 421) contengono *in nuce* i tratti salienti delle Costituzioni repubblicane. Non appa-

re allora azzardato sostenere che la *Staatslehre* rimane, comunque, «la sintesi più alta, del pensiero giuspubblicistico weimariano e anche la più precisa prefigurazione del modello di costituzione che [...] si è affermato dopo la fine dei fascismi» (M. Dogliani, *Introduzione al diritto costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 297).